

## TI\_GERICHTE 32.2014.56 vom 14. März 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-03-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2014.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2014.56)

FR: TI\_GERICHTE 32.2014.56 du 14 mars 2014

IT: TI\_GERICHTE 32.2014.56 del 14 marzo 2014

### Regeste

Soppressione del diritto a un quarto di rendita, malgrado le stazionarietà delle condizioni di salute, a seguito di un nuovo confronto dei redditi. TCA annulla la soppressione e conferma diritto al quarto di rendita

### Erwägungen

#### E. 4

dicembre 2008 l'amministrazione, appurata dal marzo 2007 una capacità lavorativa medico teorica del 60% nell'attività svolta così come in altre attività leggere e compatibili con le limitazioni poste, ha proceduto al calcolo del grado di invalidità confrontando quale salario da valido il salario di fr. 50'700.-- che l'assicurato avrebbe percepito nel 2006 presso la \_\_\_\_\_ e quale salario da invalido fr. 30'420.-- (pari al 60% di fr. 50'700.--), e questo malgrado a far tempo dall'ottobre 2006 l'assicurato già lavorasse, su chiamata, quale polimeccanico presso la \_\_\_\_\_ nella misura del 50% circa (doc. AI 30-3, 30-9/10/11, 33, 48-2). In tal modo l'Ufficio AI ha di fatto proceduto ad un confronto percentuale dei redditi (in proposito cfr. consid. 2.8). Considerato come l'interessato fosse stato ritenuto abile in ugual misura (60%) anche in attività leggere adeguate, l'amministrazione ha effettuato anche il confronto tra il citato reddito da valido (fr. 50'700.--) e il salario statistico ottenibile in attività leggere e ripetitive (fr. 59'197.--) dopo deduzione del 40% per l'inabilità lavorativa e ulteriori deduzioni del 10 e 5% per la necessità di effettuare attività leggere e "svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari", ottenendo un salario da invalido di fr. 30'190.-- e un conseguente grado di invalidità sempre del 40% (doc. AI 33-3). In occasione della conferma della rendita nel giugno 2009, visto il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto dall'assicurato e i rapporti redatti dai medici curanti attestanti una situazione invariata, l'amministrazione si è limitata a confermare il quarto di rendita mediante comunicazione del 5 marzo 2010 (doc. AI 62). Infine, nell'ambito della revisione intrapresa nel marzo 2011, accertata una situazione valetudinaria sempre immutata (cfr. rapporto SMR del 5 luglio 2011, doc. AI 71), dal lato economico l'amministrazione, acquisiti gli atti in relazione al lavoro svolto presso la \_\_\_\_\_, ha attestato. " art. 31 LAI Ri 2010: fr. 33'260 Ri 2008: fr. 20'905 + aggiornamento: fr. 21'524  $33'260 - 21'524 = 11'736$  Fr.  $11'736 - \text{fr. } 1'500 = \text{fr. } 10'236$  Aumento da considerare:  $2/3$  di  $\text{fr. } 10'236 = \text{fr. } 6'824$  Reddito da invalido per l'anno 2010 da considerare secondo l'art. 31 LAI:  $21'524 + 6'824 = \text{fr. } 28'348$  Attualmente l'assicurato lavora al 60% guadagnando fr. 33'415.20. A tempo pieno potrebbe dunque percepire fr. 55'692. Grado di invalidità attuale:  $55'692 - 28'348 \times 100 = 49\%$  55'692 Si può quindi confermare il diritto a un quarto di rendita." (doc. AI 72) In sede di confronto dei redditi l'Ufficio AI ha quindi considerato quale reddito da valido il salario effettivamente percepito lavorando quale polimeccanico presso la \_\_\_\_\_ trasformato al 100%. La rendita è quindi stata confermata con

comunicazione del 22 luglio 2011 (doc. AI 73). Nell'ambito della revisione intrapresa nel gennaio 2013, appurato come lo stato di salute fosse invariato, ma l'aumento del reddito conseguito nel 2013 rispetto al 2012 superiore alla soglia di fr. 1'500.-- disposta dall'art. 31 LAI, l'amministrazione ha richiesto alla \_\_\_\_\_ informazioni sul reddito che l'assicurato avrebbe percepito nei diversi anni successivi al 2007 (pari a fr. 51'207 nel 2007 e 2008 e in seguito invariato sino al 2013 fr. 52'700, doc. AI 82, 85), e ha proceduto come segue al confronto dei redditi: " (...) Nel 2013 il reddito annuo è pari a fr. 36'015.20 (v. questionario DL compilato in data 23 gennaio 2013). Rispetto al 2012 (fr. 34'415) il reddito annuo è aumentato di fr. 1'600.20. Ciò è motivo di revisione. Grado AI 2013 : Rh2013: fr. 52'700 Ri2013: fr. 36'015.20 Grado AI:  $52'700 - 36'015.20 \times 100 = 31.65\%$  52'700 Essendo il grado AI inferiore al 40%, il diritto a rendita andrà soppresso." (doc. AI 86) Da qui la decisione di soppressione contestata. 2.8. Innanzitutto questo TCA rileva che visto che l'assicurato presenta, secondo la – incontestata - valutazione medica SMR, una capacità lavorativa del 60% nella sua attività abituale di polimeccanico e in altre attività confacenti, bisogna ritenere che per ridurre il danno egli potrebbe continuare a mettere a frutto questa capacità nella sua professione, come del resto ha fatto e continua a fare. Tale attività permette in effetti di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C\_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, p. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull'incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all'incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l'impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l'assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b). Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C\_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un'assicurata, inabile al lavoro al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presentasse un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C\_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione. Pertanto, il reddito da invalido che il ricorrente potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 60% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ciò che dà il diritto ad un quarto di rendita di invalidità. Del resto, è proprio quanto si verifica nel caso concreto considerando come l'assicurato svolgendo la sua attività di polimeccanico (per il quale è formato) presso la \_\_\_\_\_ percepisce un salario pari al 60% del salario che percepirebbe a tempo pieno. A maggior ragione ove si considera che la ditta datrice di lavoro ha confermato che in assenza del danno alla salute l'attore sarebbe in grado di conseguire un salario pari al 100% di quello attuale, ossia fr. 60'025.-- nel 2013 (doc. A4). Un confronto dei redditi come quello operato dall'amministrazione, la quale ha messo in relazione quale reddito da valido il reddito che l'assicurato avrebbe percepito dal datore di lavoro presso il quale era occupato al momento dell'insorgenza dell'inabilità lavorativa (rimasto invariato dal 2009 a motivo della difficile situazione finanziaria della ditta in questione) e quale salario da invalido quello effettivamente introitato (nella medesima attività, ma alle dipendenze di una ditta che versa salari conformi alle medie salariali del ramo in questione) non può essere tutelato. Innanzitutto poiché la modalità del calcolo differisce da quella attuata nella prima decisione

e nella successiva revisione del 2011. Come dianzi illustrato (consid. 2.7) infatti, in sede di decisione del 2008 l'amministrazione aveva proceduto di fatto ad un confronto percentuale dei redditi, confrontando il salario di fr. 50'700.-- che l'assicurato avrebbe percepito nel 2006 presso la \_\_\_\_\_ con un reddito da invalido pari al 60% di tale medesimo ammontare, e questo malgrado a far tempo dall'ottobre 2006 l'assicurato già lavorasse, su chiamata, quale polimeccanico presso la \_\_\_\_\_ nella misura del 50% circa (doc. AI 30-3, 30-9/10/11, 48-2). Nell'ambito della revisione intrapresa nel marzo 2011, poi, l'Ufficio AI ha effettuato il confronto dei redditi considerando invece quale reddito da valido il reddito effettivamente percepito presso la \_\_\_\_\_ nel lavoro svolto quale polimeccanico (riferito ad un'attività al 100%), ritenuto, come noto, che l'assicurato era attivo nell'attività di polimeccanico imparata e svolta sino al momento dell'insorgenza dell'invalidità (doc. AI 72). Il nuovo calcolo riferito al 2011 operato dall'Ufficio AI a posteriori il 6 settembre 2013, che considera un salario da valido di fr. 52'700.--, non muta a tale circostanza (doc. AI 86). La soppressione della rendita così come statuita dall'amministrazione non è quindi tutelabile, giacché non motivata dal subentrare di una modifica sensibile delle conseguenze dello stato di salute, di per sé invariato, sulla capacità di guadagno, come esige l'art. 17 LPGA (cfr. DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), ma in realtà appare basata su un diverso modo di calcolare il grado di invalidità rispettivamente su un mancato parallelismo e equilibrio dei redditi da porre a confronto, laddove a fronte di un salario da invalido aggiornato e rientrante nei parametri salariali usuali è stato contrapposto un salario non più aggiornato successivamente al 2008 né al rincaro né all'evoluzione reale dei redditi e comunque inferiore ai redditi in uso nello specifico ramo professionale (cfr. in merito ancora al consid. 2.9; cfr. anche Kieser, Kommentar ATSG, 2003, all'art. 61, n. 8; cfr. anche le DTF 9C-189/2008 del 19 agosto 2008 e 9C-432/2008 del 18 settembre 2008). A mente del TCA quindi, ritenuto come l'assicurato eserciti con profitto l'attività svolta al momento dell'insorgenza del danno alla salute nella misura della capacità lavorativa attestata dai medici, ossia del 60%, il grado di invalidità del 40% va confermato. 2.9. Tutt'al più si potrebbe eventualmente ipotizzare un confronto tra il reddito da valido e il salario percepibile in attività alternative, leggere e ripetitive, considerato come l'assicurato sia stato riconosciuto abile nella sua attività così come in altre rispettose delle limitazioni poste dai periti, segnatamente riferite al carico e alla postura (cfr. consid. 2.4). 2.9.1 Val la pena in proposito di ricordare che per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C\_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C\_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in una simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C\_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 p. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di

regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 p. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 p. 30; RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 p. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). D'altra parte, il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C\_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C\_1033/2008 e 9C\_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

2.9.2 Nel caso in esame, quale reddito da valido l'amministrazione ha, come detto, preso in considerazione l'importo di fr. 52'700.--, corrispondente al salario che l'assicurato avrebbe percepito negli anni 2008-2013 lavorando presso la \_\_\_\_\_ (cfr. dichiarazioni di tale ditta del 25 aprile e 6 settembre 2013, doc. AI 82, 85). Al riguardo, come illustrato al consid. 2.6, l'insorgente censura tale salario innanzitutto facendo rilevare che il salario di fr. 52'700.-- per il 2012 risulterebbe considerevolmente inferiore anche ai redditi medi statistici RSS evinti dalla TA1, in base alla quale la categoria 25 corrispondente alla professione dell'assicurato ("fabbricazione di prodotti di metallo") prevederebbe un salario annuo di fr. 73'060.-- (livello di qualifica 3). Inoltre sottolinea come egli avesse lavorato solo otto mesi effettivi presso la \_\_\_\_\_ e che all'epoca egli era solo 24enne: a suo dire in base a tali circostanze non è possibile dedurre, come ha fatto l'amministrazione, che egli avrebbe continuato a svolgere la stessa attività presso lo stesso datore di lavoro, e questo malgrado il salario percepito modesto e nettamente inferiore alla media cantonale e le difficili condizioni economiche in cui versava la ditta, tanto da impedirle di introdurre degli aumenti salariali. A suo dire, la normale evoluzione professionale avrebbe presumibilmente fatto sì che egli avrebbe in seguito cambiato se non professione quantomeno datore di lavoro. Ora, a prescindere dall'esame di tali censure - le quali, sia detto per inciso, non appaiono a priori sprovviste di fondamento - e del quesito a sapere se e in che misura andrebbe altresì esaminata l'esistenza di un cosiddetto Gap salariale con la conseguente necessità di apportare una riduzione al salario da invalido nel caso, verosimile, che il salario (di fr. 52'700) che l'assicurato avrebbe percepito presso la \_\_\_\_\_ nel 2012 sia inferiore di oltre il 5% a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore fabbricazione di prodotti in metallo (cfr. in proposito la giurisprudenza citata al consid. 2.9.1; cfr. in particolare Tabella TA1 2010, p.to 25, livello di qualifica 4: fr. 5046.--; riportati su 41,6 ore [ cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9/2011] = fr. 5'247.-- moltiplicati per 12 [ ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 62'974.--; pari a fr. 64'111.-- nel 2012, dopo gli aggiornamenti del +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell'Ufficio federale di statistica), anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, comunque procedere ad un confronto tra tale reddito da valido e quello da invalido statistico riferito ad una professione semplice e ripetitiva, si giungerebbe comunque allo stesso risultato (conferma del diritto ad un quarto di rendita). Considerando in effetti i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), l'assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--. Riportando questo dato su 41.6 ore ( cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9/2011 ), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12 [ ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]). Dopo adeguamento all'indice dei salari

nominali (da quantificare in +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell'Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo di fr. 61'776.15 e, per il 2012, un reddito di fr. 62'270.36. Tenendo poi conto della residua capacità lavorativa del 60% e ammettendo una riduzione del reddito per circostanze personali del 15% (per la necessità di svolgere solo attività leggere e per "svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari" quali tasso d'occupazione ridotto e potenziale difficoltà per cambiamento di professione nonché limitazioni da osservare), come statuito in sede di decisione di concessione della prestazione del 4 dicembre 2008 (doc. AI 33) e dalla cui percentuale non vi è motivo di distanziarsi tenuto conto anche del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), il reddito ipotetico da invalido dell'insorgente ammonta, quindi, a fr. 31'757.90. Ora, dal raffronto tra il citato, controverso reddito da valido di fr. 52'700.-- ed il reddito ipotetico da invalido di fr. 31'757.90.- risulta un tasso d'invalidità del 39.75%, arrotondato al 40% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41) (52'700- 31'757.90 x 100 : 52'700), che conferisce il diritto ad un quarto di rendita. 2.10. In conclusione, visto quanto sopra, la soppressione del quarto di rendita a titolo di revisione ai sensi dell'art. 17 LAI è ingiustificata. Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l'insorgente ha diritto al quarto di rendita anche dopo il 1° maggio 2014 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione del 14 marzo 2014, cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS). Il ricorso va pertanto accolto. Vincente in causa il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPG). 2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese di giustizia di fr. 500.-- sono a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.